



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MONTEMILONE
COMUNE DI VENOSA



AUTORIZZAZIONE UNICA ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SERRA LONGA" e relative opere connesse nel comune di VENOSA e MONTEMILONE (Pz)

Titolo elaborato

Relazione Usi civici

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Aprile 2022	Prima emissione			

Proponente

Crono Rinnovabili s.r.l.

Largo Augusto 3
20122 Milano



Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).






REGIONE BASILICATA
COMUNE DI MONTEMILONE
 (Provincia di Potenza)



RELAZIONE DI
ISTRUTTORIA TECNICO DEMANIALE

(L. 16 giugno 1927 n° 1766 e R.D. 26 febbraio 1928 n° 332 - LL.RR. n° 57/2000 e ss.mm.ii.)



DEMANIO: "Pietrapanna"

N.C.T.: foglio 25 particelle 143 - 148 - 150

COMMITTENTE: Crono Rinnovabili S.r.l. - Milano -

Potenza, li 19 maggio 2022

IL PERITO - ISTRUTTORE DEMANIALE

- geom. Alessandra De Luca -

muscio.francesco@tiscali.it

3356605750

deluca.alessandra@virgilio.it

3480560461

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

"USI CIVICI"

PREMESSA

Per incarico conferitole dalla soc. Crono Rinnovabili S.r.l. con sede in Largo Augusto, 3 - 20122 Milano con ordine di incarico del 17/05/2022, la sottoscritta geom. Alessandra De Luca, iscritta all'Albo professionale dei Geometri e dei G.L. della provincia di Potenza al n. 2623, Perito Demaniale iscritto al n. 28 dell'Elenco tenuto dalla Regione Basilicata (B.U.R. Basilicata n. 18 del 16/05/2016), ha eseguito la verifica dell'esistenza o meno del vincolo di uso civico sulle particelle indicate dalle Committenza interessate dal progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante un parco eolico denominato "**Serra Longa**", in provincia di Potenza sul territorio del comune di Montemilone (PZ), sulle quali si prevede la realizzazione di aerogeneratori e/o la costituzione - a vario titolo - di servitù (strade - cavidotti - sorvoli - occupazioni temporanee).

È stato necessario effettuare l'accesso agli atti presso l'archivio Commissariale di Potenza per la consultazione delle relazioni, degli elenchi, degli stati delle arbitrarie occupazioni, delle ordinanze commissariali e dei grafici ivi depositati, così come redatti dai periti incaricati dal Commissario ai sensi della L. 1766/1927.

Le risultanze del lavoro svolto sono sintetizzate nella tabella allegata - che qui si intende integralmente richiamata - contenente l'identificativo catastale attuale e la natura giuridica del terreno.

RISULTANZE DELLA VERIFICA DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO PARCO

Le particelle indicate dalla Committente ed interessate dalla realizzazione del Parco Eolico "Serra Longa", dalle servitù connesse all'esercizio dello stesso (strade, cavidotti, sorvoli e occupazioni temporanee), riportate nella tabella riepilogativa con riferimento alla presenza o meno di "usi civici", sono inquadrate giuridicamente in due casistiche: **1) Utenza convertita in enfiteusi perpetua (Allodio) – 2) Utenza NON convertita in enfiteusi perpetua (Arbitraria Occupazione).**

Utenza convertita in enfiteusi perpetua (Allodio).

Per ben comprendere quale sia l'effettiva natura giuridica dei terreni de quibus è necessario ripercorrere brevemente l'iter "amministrativo" che essi hanno seguito a far data dalla Legge eversiva della feudalità del 2 agosto 1806 e da quella sulla ripartizione dei demani del 1° settembre 1806, i cui regolamenti di attuazione diedero inizio alle operazioni di identificazione del demanio "universale" e del distacco di porzioni di demanio "feudale e/o ecclesiastico" da attribuire alla popolazione residente del Comune – con la ripartizione (quotizzazione) – ed assegnazione in base ad una graduatoria di "necessità", fissando le norme fondamentali tenute come riferimento da tutta la legislazione successiva.

All'inizio le operazioni anzidette procedettero molto lentamente anche a causa della restaurazione del regime borbonico nelle province napoletane con la legge del 12 dicembre 1816.

Le attività inerenti le ripartizioni delle terre civiche, quindi, in favore degli aventi diritto, erano:

- L'ordinanza di ripartizione delle quote sulla base delle risultanze dei rilievi e delle stime per la definizione delle dimensioni e dei canoni - spesso si verificavano le contestuali immissioni dei contadini -;
- L'ordinanza di omologazione della quotizzazione;
- L'ordinanza di approvazione definitiva.

Il contesto normativo di riferimento delle soprascritte attività è il seguente:

- leggi sull'eversione della feudalità art. 9 della Legge 01/09/1806;
- art. 4 del Regio Decreto 08/06/1807;
- art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808;
- art. 182 della Legge 12/12/1816.

Da un'accurata indagine esperita presso l'Archivio di Stato di Potenza e l'Archivi Commissariale - presso l'Ufficio "usi civici" Regionale - si è appreso che il demanio civico interessato dalla presente relazione è denominato "Pietrapanna" ed è un sotto-demanio del più vasto "Demanio Piccolo" attribuito al comune di Montemilone dalla Commissione feudale - con sentenza del 12/02/1810 - come demanio "universale". Con l'Ordinanza del 05/09/1811 emanata dal Commissario Ripartitore Acclavio fu ordinata la identificazione e la divisione del suddetto "Demanio Piccolo" avvenuta - tra il comune di Montemilone ed il barone di Calabritto - in data 05/06/1812 ad opera dell'agente demaniale Nicola Gigante; la definizione dei confini tra i demani "Demanio Piccolo" (che comprende il demanio

"Pietrapanna") e "Demanio Mezzamese", fu eseguita materialmente dall'agente demaniale Carlo Giannone il 24/05/1813.

Nel 1865, contestualmente alla ripartizione dell'ultima porzione del demanio "Mezzamese", fu autorizzata la dissodazione e quotizzazione del sotto-demanio "Pietrapanna" con la formazione di n. 28 quote da assegnare ai residenti di Montemilone, quotizzazione che non ottenne la prescritta chiusura con la sanzione sovrana. Nel 1913 il perito Lapeschi, nel corso delle sue attività, trovando le quote originarie occupate dai coltivatori, ne regolarizzò il possesso sotto forma di "utenza" per anni 15, giusta Ordinanza del Commissario Ripartitore di Potenza in data 30/07/1914. Successivamente, con l'attività eseguita dal perito demaniale Giovanni Nota (iniziata nel 1929), le "utenze" di "Pietrapanna" furono tutte verificate e se ne constatò l'avvenuta miglioria nonché il regolare pagamento del canone al Comune e per gran parte di esse - unitamente ad altre utenze dislocate in altri demani - ne propose l'allodializzazione mediante la conversione in enfiteusi perpetua, cosa che avvenne con Ordinanza Commissariale di Trasformazione in enfiteusi perpetua del 20/11/1939 rep. 573 approvata con R.D. del 25/01/1940, registrata alla Corte dei Conti di Bari il 09/02/1940, registrata all'ufficio del Registro di Bari il 11/03/1940 al n. 2488 mod. III volume n. 177.

In tal modo **l'originario demanio civico è stato trasformato in allodio (proprietà privata dei possessori)**, con l'imposizione di un canone perpetuo di natura enfiteutica; la demanialità del bene, pertanto, si è trasferita dal terreno al canone, che è redimibile (cancellabile) tramite la procedura dell'affrancazione.

Per quanto fin qui scritto, appare evidente che il titolare del fondo rustico gravato da livello, con il Comune concedente, è in possesso di titolo parziale che è quello spettante all'utilizzatore, coincidente con il Reddito Agrario (R.A.), mentre, il titolo dominicale (R.D.) spetta al concedente Comune. La permanenza, imprescrittibile, di tale condizione è attribuita al "canone di natura enfiteutica" che, come innanzi detto, non si prescrive (rappresenta l'origine demaniale del fondo).

Appare altresì evidente che l'affrancazione del canone di natura enfiteutica riunisce, a titolo originario, in capo all'utilizzatore l'intera proprietà - Reddito Agrario e Reddito Dominicale -. Ai fini della procedura di espropriazione, interessata dalle opere previste in progetto del parco eolico "Serra Longa", se permane la condizione di intestazione del fondo con il Comune concedente ed il possessore livellario, saranno riconosciuti il primo come proprietario ed il secondo come conduttore.

Utenza NON convertita in enfiteusi perpetua (Arbitraria Occupazione).

Per tutto quanto riportato al paragrafo precedente, gli "utenti" che vennero trovati dal perito ing. Giovanni Nota inadempienti, soprattutto non in regola con il pagamento dei canoni al Comune, non hanno potuto essere "sistemati" con l'inserimento nella Ordinanza di trasformazione in enfiteusi perpetua e, pertanto, le "utenze" sono rimaste intestate al Comune di Montemilone pur rimanendo nel loro possesso con conseguente utilizzazione del terreno.

Successivamente alle operazioni demaniali dell'ing. Nota nulla è avvenuto in termini di sistemazione demaniale sul Comune di Montemilone.

Ad oggi, ai sensi delle disposizioni vigenti, la condizione giuridica delle "utenze" di cui sopra, per il comune di Montemilone, è equiparabile alle "Arbitrarie Occupazioni" riportate sugli "Stati degli Arbitrari Occupatori" (S.A.O.) redatti dai Periti demaniali a seguito degli incarichi da parte del Commissario per la Liquidazione degli "usi civici" - istituito con la Legge n. 1766/1927. I Periti incaricati dal Commissario, infatti, sulla scorta degli atti antichi già depositati e redatti dagli Agenti e periti demaniali, compilavano gli Stati A.O. da sottoporre al Commissario per l'emanazione dell'Ordinanza di Legittimazione, Ordinanza di Conciliazione oppure Ordinanza di Conversione in Enfiteusi Perpetua. Questi provvedimenti trasformavano il demanio in allodio; analogamente, per le quote costituite nel 1865 sul demanio "Pietrapanna", si è in presenza di un demanio civico quotizzato e posseduto da diversi decenni dai coltivatori che le utilizzano in capo ai quali è maturato il titolo a legittimare di cui all'articolo 9 della L. n. 1766/1927.

È necessario comunque specificare che con l'avvio della ripartizione in quote di un demanio veniva a cessare l'esercizio dell'uso civico della collettività sullo stesso per incanalarlo verso la privatizzazione; le "utenze" che, per i motivi su esposti, non sono state convertite in allodio con l'Ordinanza di trasformazione in Enfiteusi perpetua, si trovano all'interno del perimetro del quotizzato del 1865, nella condizione di "Arbitraria Occupazione" che non risponde il fondo

rustico all'esercizio dell'uso civico della collettività, bensì alla mera
interruzione del processo di allodializzazione, essendo stato lo stesso fondo
rustico già sottratto all'uso civico (esercizio della collettività) per effetto della
ripartizione originaria.

Ne consegue che in presenza di "Utenza/Arbitraria Occupazione" la titolarità è del Comune in qualità di Ente esponenziale. L'occupatore è un mero utilizzatore del fondo (conduttore) senza alcun titolo valido.

La definizione e sistemazione della questione sopra scritta, finalizzata alla costituzione di un valido titolo (proprietà) in capo all'occupatore, per un fondo rustico "Arbitrariamente Occupato", è perseguibile con due distinte procedure.

La prima è quella dettata dalla L. 1766/1927 con gli articoli 9 e 10 che consentono la legittimazione del fondo rustico in alternativa alla reintegra; è da precisare che tale attività interessa l'intero territorio Comunale ed è definita con "CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DEMANIALI SUL COMUNE DI .." nella Regione Basilicata tale attività è regolata anche dalla L.R. 57/2000 e ss.mm.ii.

La seconda è in ottemperanza dell'art. 8 co. 2 della L.R. 57/2000 ss.mm.ii. che prevede la legittimazione con l'istituto dell'alienazione con una procedura accelerata rispetto a quella sopra richiamata.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni e delle verifiche sin qui esposte appare evidente che, nel caso dei terreni in provincia di Potenza, sul territorio del comune di Montemilone e, in particolare, sulle particelle nn. 143, 148 e 150 del foglio n. 25, interessate dal progetto per la realizzazione del Parco Eolico denominato "Serra Longa"-, sulle quali si prevede la realizzazione di aerogeneratori e la costituzione a vario titolo di servitù (strade - cavidotti - sorvoli - occupazioni temporanee), **NON si è in presenza del vincolo di "uso civico" alla stegua del demanio civico comunale (categoria "A" di cui all'art. 11 della L. 1766/1927)** (vedasi tabella allegata) e, quindi, per i terreni interessati dalla presente relazione non necessita il parere paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Quanto sopra in adempimento dell'incarico conferitole.

Potenza, lì 19 maggio 2022

Il Perito - Istruttore Demaniale
geom. Alessandra De Luca



TABELLA RIEPILOGATIVA

N.	DATI IDENTIFICATIVI			Natura Giuridica
	Catasto Terreni			
	Comune	Fg.	Part.	
1	Montemilone	25	143	Utenza convertita in enfiteusi perpetua (Allodio) Ordinanza Commissariale rep. 573 del 20/11/1939 approvata con R.D. del 25/01/1940
2	Montemilone	25	148	Utenza NON convertita in enfiteusi perpetua (Arbitraria Occupazione)
3	Montemilone	25	150	Utenza NON convertita in enfiteusi perpetua (Arbitraria Occupazione)

Potenza, lì 19 maggio 2022

Il Perito - Istruttore Demaniale
geom. Alessandra De Luca

